della suddetta assimilazione sono fissati in funzione del tenore in materie grasse derivate dal latte delle merci, in ragione di 100 kg di latte in polvere per 26 kg di materie grasse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 aprile 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 82/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1967

relativo al rinvio dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), e in particolare l'articolo 17, secondo trattino,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune relativa alle caseine destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (voce 35.01 A I) è consolidata al 2 %; che l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune relativa alle caseine destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (voce 35.01 A II) è consolidata al 5 %; che l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune relativa ai caseinati ed altri derivati delle caseine (voce 35.01 C) è consolidata al 10 %;

Considerando che le caseine, i caseinati e gli altri derivati delle caseine sono ottenuti a partire dal latte scremato fresco, non concentrato né zuccherato, compreso nella voce 04.01 della tariffa doganale comune; che il latte scremato fresco, non concentrato né zuccherato, non è considerato un prodotto di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 160/66/CEE;

Considerando che agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento, il regolamento n. 81/67/CEE del Consiglio (2) ha assimilato il latte scremato fresco, non concentrato né zuccherato, al latte in polvere, senza aggiunte di zuccheri, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % e avente tenore in peso d'acqua inferiore o uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio da kg 25 o più, (prodotto pilota del gruppo n. 3 definito all'allegato I del regolamento n. 111/64/CEE del Consiglio del 30 luglio 1964, relativo alla costituzione di gruppi di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3));

Considerando che, calcolato su tali basi, l'elemento mobile applicabile — all'importazione dai paesi terzi — alle caseine, ai caseinati e agli altri derivati delle caseine, espresso in percentuale del prezzo all'importazione delle merci in oggetto sarebbe notevolmente superiore alle aliquote consolidate dei dazi della tariffa doganale comune;

---

(1) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

(2) Vedi pag. 1594/67 della presente Gazzetta Ufficiale.

(3) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2174/64.

Considerando che, in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 160/66/CEE, qualora, all'entrata in vigore di tale regolamento, il dazio doganale applicabile a una merce prevista dallo stesso sia consolidato nell'ambito del G.A.T.T., e fino a quando sussiste tale consolidamento, l'importo totale dell'onere composto dell'elemento fisso e dell'elemento mobile, espresso in percentuale del prezzo all'importazione della merce in questione, non può superare l'aliquota consolidata del dazio della tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che, tenuto conto delle disposizioni di detto articolo 16, la mera applicazione delle attuali disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE non consentirebbe di risolvere le difficoltà incontrate sul piano della concorrenza dalle industrie della Comunità produttrici di caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, date le condizioni di approvvigionamento in prodotti di base che sono nettamente meno favorevoli di quelle di cui godono le industrie dei paesi terzi;

Considerando che il Consiglio ha fissato il principio di un intervento per il latte scremato trasformato in caseina che compensi la differenza fra il valore del latte scremato risultante dal prezzo indicativo e l'importo che corrisponde alla valorizzazione netta del latte scremato quando questo è trasformato in caseina; che tale misura di intervento, che si inquadra nel regime di prezzi comuni che la Comunità deve applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° aprile 1968, sembrerebbe idonea, quando fosse applicata unitamente alle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE, a risolvere efficacemente le suddette difficoltà;

Considerando che è quindi giustificato, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si trovano le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune, rinviare, per quanto riguarda tali merci, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, di quest'ultimo, fino alla entrata in applicazione della misura di intervento che il Consiglio ha convenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE è rinviata, per quanto riguarda le caseine (voce 35.01 A della tariffa doganale comune) nonché i caseinati ed altri derivati delle caseine (voce 35.01 C della tariffa doganale comune), fino alla data di entrata in vigore dei prezzi comuni nel settore lattiero-caseario.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 aprile 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HEGER

REGOLAMENTO N. 83/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 18 aprile 1967

che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento n. 61/67/

[1] GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.